TRIBUNALE DI LANCIANO

Sezione Civile Fallimentare

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 3/2012 ART. 9

OGGI 11 Fundamento Servicini

PREMESSO

- a) che la ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2 lett.
- a), L. N. 3/2012 ossia "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente".
- b) che la ricorrente è ammessa alla presente procedura ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della Legge 3/2012, in quanto non soggetta alle procedure concorsuali vigenti diverse da quelle regolate dal Capo I della legge citata;

- h) che la causa dell'indebitamento è ascrivibile all'apertura di una ditta individuale mai avviata, e come meglio riferito dalla ricorrente "... i debiti sono relativi all'attività aperta in data 18.06.2010 e cancellata il 16.08.2013 rimasta priva di fatturato per tutto il periodo...";
- i) che l'accordo prevede la soddisfazione dei creditori esclusivamente con le entrate derivanti dai flussi finanziari di lavoro dipendente **del coniuge assuntore**;
- l) che il dott. POCETTI quale Gestore della crisi, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 9 comma 2, attestazione sulla fattibilità del piano stesso in data 22/10/2019 allegata al presente ricorso

TUTTO CIO' PREMESSO,

unitamente al Dottor POCETTI Maurizio che la coadiuva

quale Gestore della crisi,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lanciano,

RITENUTI

sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dall'ex art. 6 comma 2 lett. a L. 3/2012,

VOGLIA

con decreto ex articolo 10.1 Legge 3/2012,

FISSARE UDIENZA

entro 60 giorni dal deposito della presente proposta,

DISPONENDO

ex art. 10.2 Legge 3/2012 la comunicazione della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto e l'ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre

sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, il tutto sempre ai sensi dell'art. 10.2 L. 3/2012.

Si allega:

- A) Relazione dell'esperto ex art.9 comma 2 L. n. 3/2012 con i relativi allegati del Gestore;
- B) elenco dei creditori, con somme dovute;
- C) eventuali atti di disposizione degli ultimi 5 anni;
- D) elenco spese sostentamento della famiglia.

Non viene allegato l'elenco dei beni poiché la ricorrente non ne possiede.

Non vengono allegate le dichiarazioni dei redditi poiché la ricorrente non ha percepito nessun compenso/retribuzione negli ultimi tre anni.

Lanciano, 24 febbraio 2020

Avv. Dalila Di Loreto